

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 8 luglio 2020, n. 208

VAS-1599-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al piano urbanistico denominato: "Cambio di destinazione d'uso, di un immobile esistente, da Direzionale-Commerciale a Turistico-Ricettivo (Hotel) - fabbricato commerciale lotto "A" - Maglia commerciale n. 6 di PRG - Via Maggior La Notte/Via Corte Preziosa (in catasto al fg. 2 p.la 3326 subb. da 8 a 31) piano primo e secondo - Soc. Villa Griffi Srl". Autorità procedente: Comune di Bisceglie (BA).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni,;

Vista la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni ;

Visto l'atto dirigenziale prot.AOO_089-5994 del 17/05/2019, con cui è stata conferita alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" per la durata di un anno, con decorrenza dal 21/05/2019 , ai sensi della nuova disciplina adottata con Determinazione del Direttore del Dipartimento "*Risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione*" n.7/2019 ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.113 del 15/05/2019 con cui è stata conferita al Dott. Gaetano Sassanelli, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata "*VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS*", con decorrenza dall'01.06.2019;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 19.02.2020 il Comune di Bisceglie –Ripartizione Tecnica - accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 1. F_202511_Nota del 11.11.2019 - prot. 49257.pdf- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 2. F_202536_Nota del 05.11.2019 - prot. 48570.pdf - contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
 3. F_202541_P.d.C. n. 65 del 21.10.2008.pdf- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
 4. F_202547_DICHIARAZIONE NON VAS_signed.pdf- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 5. F_202553_PROGETTI ASSENTITI_copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
 6. F_202558_RELAZIONE_signed.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 7. F_202564_ProgTAV.1 SCHEDE TECNICHE.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 8. F_202570_ProgTAV.2 PIANTE.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 9. F_202576_Agibilità 22_2019 Villa Griffi.pdf- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;

- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Bisceglie provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 ***“VIII: modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;”***;

- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 19.02.2020 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO_089/19/02/2020/0002475 con cui comunicava, al Comune di Bisceglie – la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 17.03.2020 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_3837/2020 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Bisceglie – Ripartizione Tecnica, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 3837/2020 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio di competenza;

- in data 15.05.2020, espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione pubblicata sul Portale regionale VAS, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al Comune di Bisceglie la nota prot.AOO_089-6062 di comunicazione delle ragioni ostative (che di seguito si riportano) all'applicazione della condizione di esclusione di cui al succitato art. all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII per la variante di piano in oggetto, ai sensi dell'art. 10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.:

“... le modifiche introdotte determinano, nell’ambito del Lotto “A” della Maglia_commerciale n.6, una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi: a) per effetto della monetizzazione degli standards applicata nel progetto originario, (monetizzazione avvenuta nell’intervento precedente, comporta come conseguenza, una diminuzione degli standards anche per la variante proposta);

b) in quanto non risultano conteggiati gli standards urbanistici legati all’aumento volumetrico (48 mc) previsto in variante.”

- in data 12.06.2020 si acquisiva al n.7116 di protocollo di questa Sezione la nota prot.22690, pervenuta a mezzo PEC in data 11.06.2020, con cui il Comune di Bisceglie – Ripartizione Tecnica, esponeva le proprie osservazioni alla suddetta nota prot.6062/2020, evidenziando, in particolare, che:

- *“in merito alle condizioni di esclusione dalla VAS prescritte dall’art. 7.2 a) VIII del R.R. n. 18/2013 ss.mm.ii., si precisa che:*

a) il vigente PRG del Comune di Bisceglie, adottato con delibera di CC n. 135 del 06.06.1974 e adeguato al decreto di approvazione del Presidente della Regione Puglia n. 4046 del 02.08.1975, individua le diverse zone territoriali omogenee di cui all’art. 2 del D.M. 1444/68 (così come indicate all’art. 20 delle vigenti N.T.A. di P.R.G.), localizzando le aree a standards in specifiche maglie autonome, distinta dalle altre maglie classificate secondo le rispettive zone omogenee. Nel caso specifico, le superfici a standard, sono state monetizzate, secondo quanto delle NTA di PRG – Allegato A4 – Oneri sostitutivi della cessione di aree e dell’esecuzione delle opere per l’urbanizzazione secondaria, in quanto le stesse sono localizzate al di fuori delle maglie. Infatti, Allegato A4 della NTA di PRG, recita: [...] Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per la urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo ad inconveniente; come pure può convenire che in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere. Di conseguenza nel caso di cui al comma precedente, il proprietario deve versare la somma corrispondente alla quota degli oneri per le opere di urbanizzazione necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

Pertanto, gli eventuali incrementi di aree a standards, derivanti dalla variante urbanistica in questione, saranno conteggiate e monetizzate secondo le modalità innanzi descritte.

b) per quanto riguarda la previsione di un incremento volumetrico pari a mc 48, si evidenzia che stessa si riferisce all’utilizzo della volumetria residua non utilizzata dal PdL (lotto A). inoltre, detto volume corrisponde ad vano destinato ad “office” ubicato a quota +0,23 m del piano rialzato, posto all’interno della galleria coperta della struttura commerciale. Per quanto riguarda l’incidenza della superficie a standard di detta volumetria, sarà conteggiata e monetizzata secondo le modalità innanzi descritte”

Tutto quanto sopra premesso,

ESAMINATE le suddette osservazioni formulate dall’autorità procedente comunale

RITENUTO, in esito al suddetto esame:

- Che le osservazioni sopra riportate non consentono di superare i motivi ostativi, sopra richiamati, relativi all’applicazione della condizione di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII alla variante di piano in oggetto, in quanto l’applicazione dell’istituto della monetizzazione degli standards, pur se prevista dallo strumento urbanistico generale comunale e quindi pienamente legittima dal punto di vista urbanistico, determina, nel caso in esame, una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, nell’ambito del Lotto “A” della Maglia commerciale n. 6, oggetto della variante di che trattasi;
- di dover pertanto confermare la non sussistenza della condizione di esclusione di cui al citato art.7.2.a) punto VIII del R.R.n.18/2013 per la variante urbanistica di che trattasi, atteso che tale disposizione regolamentare stabilisce espressamente, tra i requisiti previsti per l’esclusione dalle procedure VAS,

che le modifiche ai piani comunali attuativi “non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto su esposto, di non poter ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano denominata “**Cambio di destinazione d’uso, di un immobile esistente, da Direzionale-Commerciale a Turistico-Ricettivo (Hotel) - fabbricato commerciale lotto “A” - Maglia commerciale n. 6 di PRG - Via Maggior La Notte/Via Corte Preziosa (in catasto al fg. 2 p.IIa 3326 subb. da 8 a 31) piano primo e secondo - Soc. Villa Griffi Srl**”;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzia della riservatezza

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
 - **di dichiarare non assolti** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante relativa al “**Cambio di destinazione d’uso, di un immobile esistente, da Direzionale-Commerciale a Turistico-Ricettivo (Hotel) - fabbricato commerciale lotto “A” - Maglia commerciale n. 6 di PRG - Via Maggior La Notte/Via Corte Preziosa (in catasto al fg. 2 p.IIa 3326 subb. da 8 a 31) piano primo e secondo - Soc. Villa Griffi Srl**”;
 - **di demandare** al Comune di Bisceglie, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli adempimenti in materia di VAS per la variante di piano di che trattasi, sottoponendo quest’ultima a verifica di assoggettabilità a VAS di competenza comunale, facendo comunque salva la possibilità dell’autorità procedente di registrare il piano di che trattasi attestando la sussistenza di altra condizione di esclusione tra quelle elencate all’art.7.2. del Regolamento Regionale, ove ne sussistano i requisiti;
 - **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di Bisceglie – Ripartizione Tecnica;
 - **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
- al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:

- 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)